


Il lavoro dopo la pensione



Il decreto-legge n° 112/2008

“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.”

Articolo 19

Dal 1/1/2009 le pensioni di anzianità (retributive o miste), a carico della Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo.

Le pensioni di vecchiaia erano già interamente cumulabili

Il decreto-legge n° 112/2008

“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.”

Articolo 19

Dal 1/1/2009 sono **interamente cumulabili** con i redditi da lavoro dipendente e autonomo **le pensioni di “vecchiaia per anzianità” conseguite nel sistema contributivo** a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, delle forme sostitutive ed esclusive, nonché della **gestione separata**.

Il decreto-legge n° 112/2008

“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.”

Articolo 19

Restano in vigore le norme specifiche sui trattamenti di invalidità (articolo 10 D.Lgs n° 503/92, art. 1, c. 42, Legge n° 335/95, articolo 72 Legge n° 388/2000), nonché quelle relative alle pensioni di reversibilità (art. 1, c. 43, legge n° 335/95).

Titolari di assegno di invalidità INPS e redditi da lavoro



Tabella G limiti di reddito

IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO		
Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
2016/2017	Fino a € 26.098,28	Nessuna
	Oltre € 26.098,28 fino a € 32.622,85	25%
	Oltre € 32.622,85	50%
2018	Fino a € 26.385,84	Nessuna
	Oltre € 26.385,84 fino a € 32.982,30	25%
	Oltre € 32.982,30	50%

LA PENSIONE AI SUPERSTITI

La pensione ai superstiti

CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI

Art. 1, comma 41, legge 335/95, Tabella F

Anno 2018

IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO		
ANNO	AMMONTARE DEI REDDITI	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
2018	Fino a 19.789,38	Nessuna
	da 19.789,38 a 26.385,84	25%
	da 26.385,84 a 32.982,30	40%
	da 32.982,30 in poi	50%

Non si applica in presenza di contitolari minori, studenti o inabili

Contributo artigiani e commercianti *

Anno	Aliquota 1ª fascia	Aliquota 2ª fascia
2011	20%	21%
2012	21,30%	22,30%
2013	21,75%	22,75%
2014	22,20%	23,20% - oltre € 46.031,00
2015	22,65%	23,65% - oltre € 46.123,00
2016	23,10%	24,10% - oltre € 46.123,00
2017	23,55%	24,55% - oltre € 46.123,00
2018	24%	25% oltre € 46.630,00

** Per i commercianti va aggiunto lo 0,09% per finanziare la rottamazione delle attività commerciali per i diritti maturati entro il 31/12/2016*

**Riduzione di 3 punti
per chi
ha meno di 21 anni**

Circolare INPS n. 27/2018

Agevolazioni Contributive

PENSIONATI ULTRA65ENNI

I soggetti ultra 65enni già pensionati presso le gestioni dell' INPS, dal 1° gennaio 1998, possono chiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti.

In questo caso il supplemento di pensione viene ridotto della metà.

Sono esclusi da questa agevolazione i titolari di pensione di reversibilità. (L.449/97 art. 59)

Agevolazioni Contributive

Messaggio INPS numero 20028 del 05-12-2012

OGGETTO: Pensionati ex IPOST, ex INPDAP, ex ENPALS ultrasessantacinquenni iscritti presso le gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Riduzione contributiva di cui all'art. 59, comma 15, L. 449/1997.

*Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 29/0005868/L del 15/11/2012, su conforme parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, **ha ritenuto non applicabile il beneficio della riduzione contributiva al 50%**, previsto dall'art. 59, comma 15 della legge n. 449/97, ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals che abbiano compiuto l'età di 65 anni.*

Aliquote Gestione separata INPS

Anno	Lavoratori autonomi con partita IVA in via esclusiva *	Collaboratori e figure assimilate senza partita IVA, ma iscritti in via esclusiva *	Già pensionati diretta o indiretta, o iscritti ad altre gestioni
2013	27,72%	27,72%	20%
2014	27,72%	28,72%	22%
2015	27,72%	30,72%	23,50%
2016	27,72%	31,72%	24%
2017	25,72% **	32,72%	24%
2018	25,72% **	33,72% ***	24%

* Comprensivo del 0,72% per la tutela malattia, maternità e ANF

** Legge n. 232/2016 - Circ. INPS n. 18/2018

*** con aggiunta di uno 0,51% per le categorie con la tutela per DIS-COLL

Supplemento di pensione

Legge n. 155/81 art. 7

Spetta al pensionato che può far valere:

Contribuzione successiva alla data di decorrenza della pensione o di un supplemento già liquidato

Contribuzione utilizzabile con decorrenza successiva a quella della pensione

Esempio: un titolare di pensione VO può chiedere a supplemento la contribuzione versata come lavoratore autonomo

Supplemento di pensione


- ✓ È una nuova quota di pensione che andrà sommata a quella liquidata in origine.
- ✓ Può essere richiesto anche dai superstiti del pensionato.

Il supplemento decorre sempre dal mese successivo alla presentazione della domanda, con esclusione sulla pensione di reversibilità in quanto la quota di pensione e di supplemento si sommano alla decorrenza della reversibilità

Supplemento di pensione

Il supplemento si può chiedere a condizione che:


Decorrenza



siano trascorsi almeno 5 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento

oppure

Decorrenza



siano passati due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento, purché il pensionato abbia compiuto l'età pensionabile (tale possibilità è concessa per una sola volta)

Età per la pensione di vecchiaia

Donne e Uomini

Anni \ Età	Dipendenti privati e pubblici	Lav. autonomi e gestione separata
1.1.2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2019 e 2020	67 anni	67 anni

La tabella contiene già l'aumento con gli indici di speranza di vita

Supplemento di pensione in Gestione Separata

I contributi versati nella gestione separata

La liquidazione del supplemento può essere richiesta, per la prima volta, quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo **cinque anni** dalla decorrenza del precedente supplemento.

Non essendo richiesto, per la liquidazione dei supplementi a carico della Gestione separata il compimento dell'età pensionabile, nessuna rilevanza assume, ai predetti fini, l'elevazione dell'età pensionabile introdotta dalla legge n. 214/2011.

DM n. 282/96, circ. INPS n. 112/96 punto 4, msg n. 14701/2008 e n. 219/2013

Tabella dei termini per la presentazione dei supplementi nel sistema retributivo/misto

TABELLA RIASSUNTIVA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI SUPPLEMENTI Per i lavoratori che maturano dal 1/1/2012 in poi i nuovi requisiti della pensione di vecchiaia e anticipata - legge n. 214/2011

Tipo di pensione (compreso l'assegno di invalidità INPS)	Condizione	Termine per la presentazione del supplemento
Pensioni liquidate nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti	In presenza di contributi da lavoro dipendente.	dopo 5 anni dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico o del precedente supplemento. In deroga è data facoltà, per una sola volta, la liquidazione del supplemento dopo che siano trascorsi solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento a condizione che sia stata compiuta l'età pensionabile della legge n. 214/2011.
	In presenza di contributi da lavoro autonomo: ART- COM- CD/CM.	Al compimento dell'età della pensione di vecchiaia incrementata degli indici di speranza di vita, prevista dalla riforma Fornero, devono essere trascorsi almeno 2 anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento.
Pensioni liquidate nel Fondo Gestioni autonome: ART - COM - CD/CM	In presenza di contributi da lavoro dipendente.	dopo 5 anni dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico o del precedente supplemento. In deroga è data facoltà, per una sola volta, la liquidazione del supplemento dopo che siano trascorsi solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento a condizione che sia stata compiuta l'età pensionabile della legge n. 214/2011.
	In presenza di contributi da lavoro autonomo: ART- COM- CD/CM.	dopo 5 anni dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico o del precedente supplemento. In deroga è data facoltà, per una sola volta, la liquidazione del supplemento dopo che siano trascorsi solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento a condizione che sia stata compiuta l'età pensionabile della legge n. 214/2011.

Attenzione alla cristallizzazione dell'età anagrafica di vecchiaia al 31/12/2011: 60 per le donne e 65 per gli uomini vedi msg INPS n. 219/2013.

Contribuzione versata dopo il pensionamento a seguito di computo - DM n. 282/96

In presenza di contribuzione versata nella Gestione separata

SI supplemento, con le regole comuni.

In presenza di contribuzione versata nel FPLD e/o in una Gestione dei lavoratori autonomi

NO supplemento

NO pensione supplementare

(la VOAUT non è pensione liquidata in un fondo sostitutivo/esonerativo dell'AGO).

Circ. INPS n. 184/2015

Con 5 anni diritto autonomo

Contribuzione versata dopo il pensionamento a seguito di computo - DM n. 282/96

La contribuzione versata nel FPLD e/o in una Gestione dei lavoratori autonomi, dopo il pensionamento da computo, può dar origine:

- ad un diritto autonomo a pensione con i requisiti del sistema contributivo in vigore sino al 31.12.2011 (5 anni di contribuzione);
- ad un diritto autonomo a pensione con i nuovi requisiti (20 anni di contribuzione);
- ad un diritto a 70 anni + adeguamento alla speranza di vita + 5 anni di contribuzione effettiva.

Circ. INPS n. 184/2015


La pensione supplementare In AGO e in Gestione separata



La pensione supplementare



Quando i contributi sono insufficienti per una pensione **autonoma**.



si liquida una pensione **supplementare** se il richiedente:

- è già pensionato (**con altro fondo compreso, vedi tabella successiva**)
- ha compiuto l'età pensionabile di vecchiaia.

Età per la pensione di vecchiaia

Donne e Uomini

Anni \ Età	Dipendenti privati e pubblici	Lav. autonomi e gestione separata
1.1.2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2019 e 2020	67 anni	67 anni

La tabella contiene già l'aumento con gli indici di speranza di vita

LA PENSIONE SUPPLEMENTARE - articolo 5 L. n. 1338/62 - DM n. 282/96 articolo 1, c. 2 - D.lgs n.42/2006 - L. 228/2012


Pensione principale	Altra contribuzione non utilizzata	Diritto alla pensione supplementare dopo la legge Fornero
Diretta INPDAP o INPS FPLD o Gest. Autonoma	Lavoro parasubordinato Gest. Ex 10% (di qualsiasi durata) senza diritto autonomo per età o contributi	SI: requisiti vecchiaia della riforma Fornero legge n. 214/2011
Assegno di invalidità (o pensione di inabilità) INPS - FPLD o Gest. Autonoma e trattamenti INPDAP	Lavoro parasubordinato Gest. Ex 10% (di qualsiasi durata) senza diritto autonomo per età o contributi	SI: Vo supplementare al compimento dell'età della pensione di vecchiaia - legge n. 214/2011 (se viene revocato l'assegno di invalidità, senza diritto alla pensione di vecchiaia, viene revocata anche la pensione supplementare - msg n.24536/2006). NO diritto alla pensione supplementare di invalidità INPS (DM n. 282/96).
Reversibilità INPDAP, INPS FPLD, Gest. Autonoma o Libero Profes.	Lavoro parasubordinato del Dante Causa Gest. Ex 10% (di qualsiasi durata), inferiore a 5 anni effettivi senza diritto autonomo per età o contributi	SI: dal mese successivo alla data di morte
Reversibilità INPDAP o INPS FPLD o Gest. Autonoma	Lavoro parasubordinato Gest. Ex 10% del coniuge superstite, inferiore a 5 anni effettivi	NO: (circolare INPS n.112/96)
Reversibilità INPDAP	Lavoro dipendente o autonomo, non ricongiunto e senza un diritto autonomo	SI: dal mese successivo alla data di morte
Diretta Gestione separata INPS Ex. 10 %	Lavoro dipendente o autonomo, senza un diritto autonomo.	NO
Diretta INPS Ex. Fondi speciali: Telefonici, Elettrici, Autoferrotranvieri.	Lavoro parasubordinato Gest. Ex 10% (di qualsiasi durata) senza diritto autonomo per età o contributi	SI: requisiti vecchiaia della riforma Fornero legge n. 214/2011
Diretta INPS Ex. Fondi speciali: Telefonici, Elettrici, Autoferrotranvieri.	Lavoro dipendente o autonomo, senza diritto autonomo e non ricongiunto	SI: requisiti vecchiaia della riforma Fornero legge n. 214/2011
Diretta INPDAP e INPS Ex. Fondi speciali: Telefonici, Elettrici, Autoferrotranvieri.	Lavoro dipendente o autonomo, senza diritto autonomo e non ricongiunto, con versamenti solo dal 1/1/1996	SI: (requisiti vecchiaia della riforma Fornero legge n. 214/2011 - in base ai requisiti anche di calcolo del sistema esclusivamente contributivo - msg n. 24536 - 2006)
Diretta INPDAL con dec.za ante 2003	Lavoro dipendente o autonomo, non ricongiunto o trasferito e senza diritto autonomo	SI: requisiti vecchiaia della riforma Fornero legge n. 214/2011
Diretta come libero professionista	Lavoro dipendente o autonomo, non ricongiunto e senza diritto autonomo	NO
Diretta come libero professionista	Lavoro parasubordinato (di qualsiasi durata) Gest. Ex 10%, senza un diritto autonomo per età o contribuzione	SI: requisiti vecchiaia della riforma Fornero legge n. 214/2011
Diretta INPS FPLD	ENPALS (ante e/o post decorrenza pensione INPS)	NO: (Solo ricostituzione e/o supplemento INPS anche se contemporanei) - messaggio INPS n.14371/2007
Diretta INPS Art-Com -CD/CM	ENPALS (ante e/o post decorrenza pensione INPS)	SI: a carico ENPALS - messaggio INPS n.14371/2007
Titolari di pensione a carico del fondo di previdenza del Clero secolare e per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica	Lavoro dipendente o autonomo, senza diritto autonomo	SI: (legge n.903 del 22/12/1973 - circolare INPS n. 1237/74)

LA PENSIONE SUPPLEMENTARE - articolo 5 L. n. 1338/62 - DM n. 282/96 articolo 1, c. 2 - D.lgs n.42/2006 - L. 228/2012

Diretta ENPALS - VOSPETT	Contributi da Artigiano o Commerciante	SI: requisiti vecchiaia della riforma Fornero legge n. 214/2011 - msg n. 14371/2007
Diretta ENPALS - VOSPETT	Contributi OBG-FPLD	NO: (supplemento della pensione diretta ENPALS, anche se contemporanei - circolare INPS n.713 prs/1974).
Diretta ENPALS - VOSPETT	Contributi da CD-CM	SI
Diretta ENPALS - VOSPETT	Lavoro parasubordinato Gest. Ex 10%, inferiore a 5 anni effettivi	SI: requisiti vecchiaia della riforma Fornero legge n. 214/2011
I titolari di pensione VO e VOANZ (VOTOT) in totalizzazione , D.lgs n. 42/2006 , con almeno una quota a carico di un fondo sostitutivo od esclusivo	Contribuiti nel FPLD o gestioni autonome	SI: requisiti vecchiaia della riforma Fornero legge n. 214/2011 (circ. INPS n. 9/2008)
I titolari di pensione VO e VOANZ (VOTOT) in totalizzazione , D.lgs n. 42/2006	Contributi presso la Gestione separata INPS	SI: requisiti vecchiaia della riforma Fornero legge n. 214/2011 (circ. INPS n. 9/2008)
I titolari di pensione VO/CUM legge n. 228/2012 (cumulo gratuito)	Il lavoratore che, successivamente al conseguimento della pensione in regime di cumulo derivante da contribuzione accreditata in un fondo sostitutivo e/o esclusivo , si iscriva per la prima volta al Fondo FPLD, Commercianti, Artigiani e Coltivatori diretti e mezzadri e/o alla Gestione separata ha diritto alla pensione supplementare , qualora in dette Gestioni non perfezioni un diritto autonomo a pensione.	SI: requisiti vecchiaia della riforma Fornero legge n. 214/2011 (circ. INPS n. 120/2013 p.15)
Diretta INPDAP o INPS FPLD o Gest. Autonoma o Liberi Professionisti	La titolarità di pensione non è ostativa al computo, è possibile se dopo il pensionamento è versata contr. in GEST.SEP. ed è presente anche contr. in AGO computare la contribuzione che non è stata utilizzata al fine di liquidare una pensione supplementare - circ. INPS n. 184/2015 p. 5.4	SI: requisiti vecchiaia del sistema esclusivamente contributivo della riforma Fornero legge n. 214/2011

Calcolo della pensione con il sistema contributivo

L'importo annuo della pensione (o quota di pensione) calcolata col sistema contributivo è dato da:



**Montante
individuale
contributivo**

X

**Coefficiente
attuariale di
trasformazione**

=

**Pensione
annua**
dividendo per 13
si ottiene l'importo
mensile

Tabella per la rivalutazione montante per pensioni con dec. 2017 - msg INPS n. 3961/2017

TABELLA DELLE RIVALUTAZIONI DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO PER LE PENSIONI CON DEC. 2017	
Montante maturato al:	Coefficiente di rivalutazione
31/12/1996	1,055871
31/12/1997	1,053597
31/12/1998	1,056503
31/12/1999	1,051781
31/12/2000	1,047781
31/12/2001	1,043698
31/12/2002	1,041614
31/12/2003	1,039272
31/12/2004	1,040506
31/12/2005	1,035386
31/12/2006	1,033937
31/12/2007	1,034625
31/12/2008	1,033201
31/12/2009	1,017935
31/12/2010	1,016165
31/12/2011	1,011344
31/12/2012	1,001643
31/12/2013	1,000000
31/12/2014	1,005058
31/12/2015	1,004684
31/12/2016	1,000000
Decorrenza della pensione - 2017	1,000000

Coefficienti di trasformazione - dal 1/1/2016

NUOVI COEFFICIENTI DAL 1° GENNAIO 2016

ANNI	Mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	4,2460	4,2550	4,2640	4,2730	4,2820	4,2910	4,3000	4,3090	4,3180	4,3270	4,3360	4,3450
58	4,3540	4,3635	4,3730	4,3825	4,3920	4,4015	4,4110	4,4205	4,4300	4,4395	4,4490	4,4585
59	4,4680	4,4781	4,4882	4,4983	4,5083	4,5184	4,5285	4,5386	4,5487	4,5588	4,5688	4,5789
60	4,5890	4,5998	4,6107	4,6215	4,6323	4,6432	4,6540	4,6648	4,6757	4,6865	4,6973	4,7082
61	4,7190	4,7304	4,7418	4,7533	4,7647	4,7761	4,7875	4,7989	4,8103	4,8218	4,8332	4,8446
62	4,8560	4,8682	4,8803	4,8925	4,9047	4,9168	4,9290	4,9412	4,9533	4,9655	4,9777	4,9898
63	5,0020	5,0151	5,0282	5,0413	5,0543	5,0674	5,0805	5,0936	5,1067	5,1198	5,1328	5,1459
64	5,1590	5,1729	5,1868	5,2008	5,2147	5,2286	5,2425	5,2564	5,2703	5,2843	5,2982	5,3121
65	5,3260	5,3410	5,3560	5,3710	5,3860	5,4010	5,4160	5,4310	5,4460	5,4610	5,4760	5,4910
66	5,5060	5,5222	5,5383	5,5545	5,5707	5,5868	5,6030	5,6192	5,6353	5,6515	5,6677	5,6838
67	5,7000	5,7175	5,7350	5,7525	5,7700	5,7875	5,8050	5,8225	5,8400	5,8575	5,8750	5,8925
68	5,9100	5,9288	5,9475	5,9663	5,9850	6,0038	6,0225	6,0413	6,0600	6,0788	6,0975	6,1163
69	6,1350	6,1553	6,1755	6,1958	6,2160	6,2363	6,2565	6,2768	6,2970	6,3173	6,3375	6,3578
70	6,3780	6,3780	6,3780	6,3780	6,3780	6,3780	6,3780	6,3780	6,3780	6,3780	6,3780	6,3780

Età = 65 anni

montante contributivo = € 200.000

	Anni 2016 - 2018	Differenza
57	4,246%	-1,35%
58	4,354%	-1,40%
59	4,468%	-1,48%
60	4,589%	-1,54%
61	4,719%	-1,60%
62	4,856%	-1,70%
63	5,002%	-1,80%
64	5,159%	-1,90%
65	5,326%	-2,00%
66	5,506%	-2,10%
67	5,700%	-2,16%
68	5,910%	-2,24%
69	6,135%	-2,35%
70	6,378%	-2,49%

2009

$$200.000 \times 6,13\% =$$
$$12.260 : 13 = \text{€ } 943$$

2010

$$200.000 \times 5,62\% =$$
$$11.240 : 13 = \text{€ } 864,61$$

2016-2018

$$200.000 \times 5,326\% =$$
$$10.652 : 13 = \text{€ } 819,38$$

Come far dialogare i diversi sistemi previdenziali

**LA MAPPA
DEI
CUMULI
GRATUITI**

- **Legge n. 335/1995**
- **DM n. 282/1996**
- **D.Lgs n. 184/1997**
- **D.Lgs n. 42/2006**
- **Legge n. 228/2012**
con le modifiche della
Legge n. 232/2016

LA LEGGE DI BILANCIO 2017


Legge n° 232 del 11 dicembre 2016




Gazzetta Ufficiale n° 297 del 21 dicembre 2016
Supplemento Ordinario n° 57

**Viene modificata la legge n. 228/2012
per i trattamenti con dec. 1/2/2017**

Fondi Sostitutivi gestiti dall'INPS.



Forme esclusive dell'AGO confluite nell'INPS.



CASSE CHE GESTISCONO FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

CF	Cassa Nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori
CNPADC	Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti
CPG	Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri
INARCASSA	Cassa Nazionale di previdenza per gli ingegneri e architetti
Cassa notariato	Cassa Nazionale del Notariato
CNPR	Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali

CASSE CHE GESTISCONO FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

ENPACL	Ente Nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro
ENPAM	Ente Nazionale di previdenza ed assistenza medici
ENPAF	Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per i farmacisti
ENPAV	Ente Nazionale previdenza e assistenza per i veterinari

CASSE CHE GESTISCONO FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103

ENPAP	Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi
EPAP	Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale fra dottori agronomi e forestali, attuari, chimici e geologi
ENPAPI	Cassa di previdenza e assistenza per infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia
ENPAB	Ente di Previdenza e assistenza per biologi
EPPI	Ente di previdenza e assistenza per periti industriali
ENPAIA	Gestione separata presso l'ENPAIA per agrotecnici e periti agrari (<i>vedi msg INPS n. 18418/2010</i>)
INPGI	Gestione separata presso l'INPGI per giornalisti che esercitano in forma autonoma

PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO

ANNO	Uomini del settore pubblico e privato Donne del settore pubblico	Donne del settore privato	Donne iscritte alle Gestioni Speciali e Gestione Separata
2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi

PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO

ANNO	Uomini	Donne
2018	42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 sett.)	41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 sett.)

Nel determinare l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole e del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.